

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di Giustizia
Unità Diritto civile e procedura civile
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione sulla modifica del Codice civile (mantenimento del figlio), del Codice di procedura civile (art.296a) e della Legge federale sull'assistenza (art.7)

Gentili signore, egregi signori,
abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

In generale, il Cantone accoglie positivamente l'orientamento di questa seconda riforma legislativa, mediante la quale il Consiglio federale propone la modifica delle disposizioni del mantenimento del figlio per garantire al fanciullo il proprio diritto a prescindere dal destino della coppia e indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati, divorziati o celibi).

Questa nuova impostazione ha come pregio prima di tutto di prendere in considerazione la trasformazione progressiva delle forme di vita familiare come l'aumento delle famiglie monoparentali, ma soprattutto di tutelare il diritto del fanciullo contro ogni forma di discriminazione a causa della situazione giuridica dei genitori. Tenuto conto che ormai il 20% dei bambini nasce da genitori non sposati, la riforma quindi è certamente importante e necessaria.

Sono inoltre in modo particolare valutati positivamente:

- 1) la modifica che prevede la considerazione dei costi legati l'accudimento del figlio da parte di terzi nel calcolo della determinazione della pensione alimentare (art.285 cpv.2 AP - CC), poiché tiene conto del forte aumento dell'accoglienza extrafamiliare tesa anche alla conciliabilità tra famiglia e lavoro soprattutto tra le famiglie monoparentali;
- 2) la priorità accordata all'obbligo di mantenimenti dei figli minorenni (art.276a AP-CC);
- 3) l'abrogazione dell'obbligo di assistenza tra parenti (art.329 cpv.1bis AP-CC), anche se gli effetti saranno limitati in quanto le attuali disposizioni prevedono già un obbligo limitato a parenti con redditi e sostanza molto elevati (quindi di fatto applicato solo in rari casi);
- 4) l'introduzione di un obbligo di rimborso per le prestazioni di aiuto sociale versate al figlio a seguito dell'impossibilità dell'obligato di provvedere al

debito mantenimento, se la situazione dell'obligato migliora in modo straordinario (nuovo art.286a AP-CC).


Vi sono tuttavia alcuni aspetti per i quali vengono espresse riserve o preoccupazioni per le possibili ripercussioni finanziari sui Cantoni:

- 1) La rinuncia alla variante di ripartizione dell'ammanco è comprensibile dal punto di vista della fattibilità politica. Per delle ragioni legate all'uguaglianza e equità, è però auspicabile la soppressione integrale dell'obbligo unilaterale di sopportare un ammanco (che oggi grava sul genitore che ha il figlio a carico). La variante della ripartizione dell'ammanco, esaminata e scartata nel rapporto, prevede che in mancanza di mezzi sufficienti per fissare l'importo necessario a garantire il minimo vitale della famiglia, la somma mancante (ammanco) sia suddivisa tra i genitori. Questa modifica consentirebbe di stabilire contributi di mantenimento più conformi ai bisogni reali del figlio e di suddividere equamente tra i due genitori le conseguenze economiche dalla separazione e del divorzio. Si mette pertanto in evidenza che le misure proposte per le situazioni di ammanco avranno un'efficacia limitata, fintanto che tutto viene determinato dalle risorse del genitore obbligato (debitore).
- 2) La proposta di trasferire al Consiglio federale la competenza di elaborare un catalogo di prestazioni per l'aiuto all'incasso nel quadro di un'ordinanza (art.131 cpv.2 e art.290 cpv.2 AP-CC) è positiva, ma dovrà tenere conto delle peculiarità cantonali; questa modifica e a dipendenza delle prestazioni che saranno inserite nel catalogo, potrebbe inoltre comportare spese aggiuntive o supplementari per quei Cantoni, come il nostro, che attualmente dispongono di un servizio di aiuto all'incasso minimale.
- 3) L'introduzione di una pensione per la presa a carico del figlio potrebbe comportare un aumento dei costi nel settore dell'anticipo alimenti, totalmente a carico dei Cantoni.
- 4) Tenuto conto delle diverse legislazioni cantonali in materia, la modifica dell'articolo 7 LAS che permette di riconoscere al minore un domicilio assistenziale indipendente da quello dei genitori qualora non vi sia o non vi sia più comunione domestica, e quindi l'apertura di un fascicolo separato di assistenza sociale per il figlio nell'ambito, risulta di difficile applicazione pratica e comporta delle ripercussioni, sia finanziarie che organizzative, di difficile quantificazione.

Vogliate gradire i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia

- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF), Sara Grignola Mammoli
- Divisione della giustizia, M. Ndiaye Broggin
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
- Deputazione ticinese alle Camere federali